

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11459

presentato da

COMINARDI Claudio

testo di

Mercoledì 16 dicembre 2015, seduta n. 537

COMINARDI, ALBERTI, BASILIO, SORIAL e DAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .*

— Per sapere – premesso che:

il giorno 9 ottobre 2015 si è tenuta a Brescia la riunione della conferenza dei sindaci, organismo avente potere di voto obbligatorio e vincolante, nel quale è stata approvata la proposta ufficializzata dall'A.T.O, il 29 settembre 2015, volta a determinare le modalità per provvedere alla scelta del soggetto gestore unico provinciale del servizio idrico integrato, come stabilito nella seduta del consiglio di amministrazione dell'ente tenutasi in data 17 settembre 2015. Tale proposta si concreta nell'affidamento diretto trentennale del servizio idrico integrato ad una società interamente pubblica creata mediante la fusione degli operatori pubblici attualmente esistenti e nella cui compagine, successivamente (entro il 31 dicembre 2018), accederà un socio privato individuato tramite gara ad evidenza pubblica, al quale sarà ceduta una quota non inferiore al 40 per cento della società di gestione;

la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno afferma che «essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno». Tale pensiero viene ripreso e ribadito nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 «IV Forum mondiale dell'Acqua» dove si afferma il seguente principio: «la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico»;

ed ancora a sostegno del predetto concetto interviene la direttiva europea n. 2000/60/CE (direttiva-quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), la quale riconosce che «l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale»;

a giudizio degli interroganti sul tema non si può dimenticare il risultato di due dei quattro referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011 in Italia, quelli in particolare riferiti alla gestione del servizio idrico. Il primo quesito referendario ha visto prevalere il «sì» all'abrogazione di una norma che nel giro di pochi mesi avrebbe obbligato gli enti locali a prevedere delle gare aperte a soggetti pubblici, privati o misti, per decidere a chi affidare in concessione i servizi idrici. La normativa abrogata (articolo 23-bis – servizi pubblici locali di rilevanza economica – del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112) stabiliva che la gestione del servizio idrico venisse affidata a soggetti privati attraverso gara o l'affidamento a società a capitale misto pubblico o privato, all'interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40 per cento. Il secondo quesito ha abrogato l'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia d'ambiente) limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico è

determinata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. La parte di normativa che si è abrogata è quella che avrebbe consentito al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7 per cento a remunerazione del capitale investito;

il numero dei «Si» al primo quesito è stato di 25.935.372 pari al 95,35 per cento dei votanti, mentre il numero dei «Si» al secondo quesito è stato di 26.130.637 pari al 95,80 per cento dei votanti;

la decisione adottata dalla conferenza dei sindaci appare agli interroganti non coerente con i risultati referendari ed altresì con le risoluzioni e le direttive europee in materia;

gli interroganti ritengono prematuro e vincolante istituire fin d'ora l'obbligo ad individuare un soggetto privato al quale cedere una quota non inferiore al 40 per cento della società di gestione del servizio idrico integrato –:

se il Governo sia conoscenza dei dati e degli elementi riportati in premessa;

se il Governo non ritenga necessario assumere iniziative normative per esplicitare la percentuale massima delle quote private nella gestione del servizio idrico integrato, nonché l'impossibilità di incamerare profitti da questa gestione;

come il Governo intenda dare attuazione agli esiti referendari, in particolare per quanto riguarda la concessione dei servizi idrici a privati e l'impossibilità di ottenere una remunerazione dei profitti dalla gestione degli stessi;

come il Governo intenda agire, per quanto di competenza, al fine di difendere e proteggere l'acqua pubblica, bene naturale indispensabile che, in quanto tale appartiene all'umanità, da eventuali abusi nella gestione e/o da speculazioni private.

(4-11459)